

CATTOLICA& ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROFESSIONE LIBERALE AGENTE IMMOBILIARE

ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE



SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo di Cattolica&Attività Professionale PROFESSIONE LIBERALE - AGENTE IMMOBILIARE si compone di:

- DIP;
- DIP Aggiuntivo;
- Condizioni di assicurazione.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 28.06.2025

CATTOLICA*
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it
scarica l'app    

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione per le coperture dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela legale

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione LIBERALE - AGENTE IMMOBILIARE"

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale per danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale e per la Tutela legale.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

- ✓ La Garanzia tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso) iscritto nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di Commercio, indicata in Polizza e svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- ✓ Sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

La Garanzia opera per le seguenti attività:

- ✓ compravendite, permuta ed affittanze di immobili e terreni;
- ✓ compravendite, permuta ed affittanze di attività commerciali, industriali; artigianali e pubblici esercizi, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e voltture delle licenze;
- ✓ attività complementari e/o necessarie comprese le pratiche in materia di finanziamento per la conclusione degli affari di cui ai due punti precedenti;
- ✓ amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari;
- ✓ appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- ✓ smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per la vendita e/o locazione. La Garanzia vale unicamente per le spese relative al rifacimento delle chiavi stesse e/o alla sostituzione delle serrature.

L'Assicurazione opera anche per richieste di risarcimento che derivano da:

- ✓ fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

L'Assicurazione comprende le seguenti Garanzie sempre operanti:

- ✓ Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori
- ✓ Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali
- ✓ Errato trattamento dei dati personali
- ✓ Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- ✓ Docenza
- ✓ Danni da ritardo avvio, interruzione e/o sospensione di attività

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La Garanzia tutela l'Assicurato per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione (anche in materia fiscale e amministrativa);
- ✓ difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso (anche in materia fiscale e amministrativa), **solo se l'Assicurato viene prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato;**
- ✓ presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria;**
- ✓ presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge;
- ✓ ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- ✓ difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato (**solo se presente la Garanzia di RC**).

Inoltre, il professionista può beneficiare di:

- ✓ un servizio di consulenza legale telefonica per affrontare Controversie di natura legale e ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- ✓ un anticipo di denaro per il pagamento di cauzioni disposte dall'autorità estera in caso di arresto, minaccia di arresto e procedimento penale (**da rimborsare entro 60 giorni**);
- ✓ attività di Litigation Public Relation necessarie a tutelare la propria reputazione sui media.



Che cosa non è assicurato?

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

Non sono considerati terzi:

- ✗ le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- ✗ se l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui al punto successivo;
- ✗ il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- ✗ le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al punto precedente rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, che fanno parte dello stesso gruppo societario;
- ✗ i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;

L'Assicurazione non comprende i rischi relativi a:

- ✗ danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, per la quale l'Assicurato risulta abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato, salvo quanto previsto dall'Oggetto dell'assicurazione - *Precisazioni e dalle Garanzie opzionali Attività di mediatore e Amministratore/Revisore di condominio;*
- ✗ danni provocati da professionisti che, al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza, non risultano in possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale;
- ✗ fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'Assicurazione;
- ✗ danni che derivano da azioni dolose commesse dall'Assicurato;
- ✗ danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- ✗ qualsiasi tipo di danno materiale;
- ✗ sanzioni, multe, ammende e penali a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e Sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
- ✗ attività di Responsabile della protezione dei dati, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale DPO - *Data protection officer;*
- ✗ difformità dei locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste;
- ✗ perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione salvo quanto previsto dall'Oggetto dell'assicurazione - *Precisazioni;*
- ✗ responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge;
- ✗ errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
- ✗ mancata godibilità dei locali;
- ✗ rappresentanza di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare;
- ✗ responsabilità previste dall'Art. 1762 c.c. "Contraente non nominato";
- ✗ attività concernenti operazioni di "multiproprietà";
- ✗ concessioni di fidejussioni o prestazione di garanzie in genere;
- ✗ difformità dei locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste;
- ✗ mancato pagamento di pigioni o affitti in genere;
- ✗ insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l'Assicurato;
- ✗ atti illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;
- ✗ atti illeciti derivati da consulenza in materia di progettazione e specifiche tecniche;

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.

Sono inoltre disponibili Garanzie opzionali per ampliare e personalizzare la copertura, indicate nel DIP aggiuntivo.

- ✗ attività di consulenza in materia finanziaria e di investimenti di qualsivoglia natura;
- ✗ danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, che derivano, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
- ✗ danni che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- ✗ emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- ✗ Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di stime e perizie di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, di consulenza organizzativa, finanziaria, strategia o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende ecc.), salvo quanto previsto dall'*Oggetto dell'assicurazione – Precisazioni e dalla Garanzia opzionale Stime e perizie*;
- ✗ attività di arbitro rituale e irrituale, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Arbitrato irrituale e rituale.

Esclusione Cyber

La presente Polizza non copre:

- ✗ qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:
 - Atto Cyber e Incidente Cyber ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
 - Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato Informatico, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

La Garanzia non opera per:

- ✗ eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto Doloso, la Garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- ✗ Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- ✗ Controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- ✗ fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- ✗ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Fisco e previdenza*;
- ✗ Controversie di Diritto civile, salvo quanto previsto dalle Garanzie opzionali Garanzia contrattuale, *Vertenze clienti e recupero crediti Italia*, *Vertenze clienti e recupero crediti UE* e *Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia*;
- ✗ Controversie con il proprio datore di lavoro, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale *Vertenze di lavoro*;
- ✗ Controversie in qualità di asseveratore;
- ✗ Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo quanto previsto dalla Garanzia opzionale Fisco e previdenza;
- ✗ Controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- ✗ procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- ✗ opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- ✗ Controversie di Diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'Assicuratore di responsabilità civile;
- ✗ richieste di risarcimento, se l'Assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ✗ richieste di risarcimento per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una Franchigia o di uno Scoperto;

✗ richieste di risarcimento per le quali l'Assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la Controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Nelle Condizioni di assicurazione della sezione Tutela legale sono inoltre previsti alcune limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie e un elenco di spese che non sono indennizzabili



Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo/risarcimento, Franchigie e Scoperti che sono riportati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere grassetto.

- Per Franchigia si intende la parte del danno espressa quale importo in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione europea, Svizzera, Regno Unito, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di:
 - tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
 - Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nella Garanzia opzionale Fisco e previdenza e per le Controversie incluse nelle Garanzie opzionali Vertenze clienti e recupero crediti Italia e Vertenze clienti e recupero crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, **a Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
 - **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
 - **in caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.
 - **far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro**.
 - **in caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia**. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
- Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha durata annuale o poliennale (per la durata poliennale si applica una riduzione di Premio), come indicato in Polizza e ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se previsto il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.

Se pattuita la Retroattività, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se tali richieste sono relative a comportamenti posti in essere prima dell'effetto della Polizza per il numero di anni pattuito. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, le Richieste di risarcimento - conseguenti a errori o omissioni accaduti o commessi successivamente alla data di Retroattività e fino alla data di cessazione dell'attività - restano coperte, alle Condizioni di Assicurazione in vigore, per ulteriori 10 (dieci) anni, a fronte del pagamento in un'unica soluzione, del relativo Premio.

Per la Tutela legale, in caso di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il Sinistro è considerato in Garanzia se si verifica trascorsi novanta giorni dalla stipula del contratto.

Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione entro tale termine. In tal caso Generali Italia imborca al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga dell'Assicurazione, se prevista, inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se la durata è superiore a cinque anni ed è stata applicata la relativa riduzione del Premio, il Contraente può recedere dopo il termine di cinque anni con preavviso di almeno 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale il recesso è stato esercitato.

In caso di esercizio, da parte di Generali Italia, della facoltà di modifica delle Condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, dell'Assicurazione giunta a scadenza, se il Contraente non accetta le nuove condizioni proposte attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale, l'Assicurazione cessa alla scadenza originariamente pattuita maggiorata di 30 giorni.

Nei casi, tassativamente individuati, in cui Generali Italia esercita, per la generalità dei contratti di durata poliennale dello stesso tipo, la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni in corso prima della loro scadenza, il Contraente può recedere dalle Garanzie oggetto di modifica o dall'intera Assicurazione. Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione, tramite richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Cattolica&Attività Professionale - Professione LIBERALE – AGENTE

IMMOBILIARE data di aggiornamento: 28.06.2025

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di GENERALI ITALIA S.P.A., società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it - PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo € 1.165.471.690.

I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le Garanzie operano, se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza.

Sono previste le seguenti OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- Attività di mediatore: per l'ipotesi di rivalsa dell'Organismo di Mediazione nei confronti dell'Assicurato.
- Amministratore di stabili condominiali - Revisore di condominio: estensione all'attività secondaria di Amministratore o Revisore di condominio.
- Elaborazione elettronica dati: per danni da elaborazione, trascrizione e inserimento di dati tramite l'uso di sistemi di elaborazione elettronica propri.
- Stime e perizie
- Arbitrato irrituale e rituale
- DPO – Data protection officer: estensione ad attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati o Data Protection Officer per conto di terzi.
- Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017): per danni accaduti, non noti, nel periodo di validità della Polizza e denunciati entro dieci anni.
- Deeming clause: per circostanze note che potrebbero produrre un Sinistro successivamente alla validità dell'Assicurazione.

SEZIONE TUTELA LEGALE

- Retroattività penale: per i procedimenti penali (come coperti dalla Garanzia base) anche per eventi accaduti prima dell'acquisto della Polizza, ma di cui si è avuta conoscenza solo nel periodo di validità della stessa.
- Prolungamento postuma: per eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni pattuiti.
- Continuità penale: per gli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente Polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di postuma previsto da tale Polizza.
- Garanzia contrattuale: per Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano: forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati, vertenze di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, e diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.
- Vertenze clienti e recupero crediti Italia/Vertenze clienti e recupero crediti UE: difesa per richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale, ma con la responsabilità civile professionale attiva; affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web). Sono incluse le Controversie per il recupero di crediti. Vale solo in Italia o in Unione europea, a scelta del Contraente.
- Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia: per la risoluzione amichevole in Italia, in ambito stragiudiziale, di Controversie di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (per esempio, via web), compreso il recupero del credito, le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola risoluzione amichevole delle Controversie.
- Garanzia Cyber: difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari e violazione dei dati personali.
- Vertenze di lavoro: per sostenere le vertenze che derivano dal contratto di lavoro dell'Assicurato dipendente.
- Fisco e previdenza: per affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal d.lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni; per affrontare controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori: **Limite di indennizzo 2.000,00 euro per Sinistro e 10.000,00 euro per anno.**
- Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali: **Limite di indennizzo 1/3 Massimale RC con il massimo di 500.000,00 euro**
- Errato trattamento dei dati personali: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 250.000,00 euro.**
- Firma Elettronica Avanzata (FEA): **Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Docenza: **Limite di indennizzo 50.000,00 euro.**
- Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 30% Massimale RC.**

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE – GARANZIE OPZIONALI

- Attività di mediatore: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Amministratore di stabili condominiali - Revisore di condominio: **Scoperto 10% minimo 1.500,00 euro. Limite di indennizzo 500.000,00 euro.**
- Stime e perizie: **Limite di indennizzo 50.000,00 euro.**
- Arbitrato irrituale e rituale: **Scoperto 10% minimo 5.000,00 euro. Limite di indennizzo 1/3 Massimale RC con il massimo di 350.000,00 euro.**
- DPO – Data protection officer: **Scoperto 10% minimo 2.500,00 euro. Limite di indennizzo 150.000,00 euro.**

TUTELA LEGALE - GARANZIE SEMPRE OPERANTI

- Spese per difendersi in procedimento penale per Delitto Doloso - anticipo delle spese in attesa della conclusione del procedimento: **fino a 5.000,00 euro.**
- Spese per presentare opposizione contro una Sanzione amministrativa, in caso di Responsabilità amministrativa da reato: **Limite di indennizzo 2.500,00 euro per Sinistro.**
- Spese per difendersi da Richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato – per la citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile: **fino a 1.000,00 euro per Sinistro.**
- Attività di Litigation PR (tutela della propria reputazione sui media): **fino a 5.000,00 euro per Sinistro (opera solo per i servizi offerti dal fornitore individuato da DAS)**

TUTELA LEGALE - GARANZIE OPZIONALI

- **Tutte le Garanzie opzionali operano nei limiti del Massimale della Garanzia Tutela Legale, con i seguenti sottolimiti:**
- Garanzia Contrattuale: **fino a 1.000,00 euro per l'eventuale citazione in giudizio dell'Assicuratore della responsabilità civile.**
- Vertenze clienti e recupero crediti Italia/UE: **Limite di indennizzo 50% Massimale Tutela Legale, nel caso in cui l'Assicurazione di responsabilità civile non opera o in caso di mancata risposta dell'Assicuratore.**



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al cliente – persona fisica o impresa - che ha espresso il bisogno di Protezione del patrimonio ed è destinato, come target elettivo, ai professionisti o imprenditori che esercitano la professione di Agente immobiliare.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 22% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187; • Tramite il sito internet della Compagnia www.cattolica.it, nella sezione Reclami; • Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e sono da loro gestiti. Se il reclamo è ricevuto da Generali Italia, la stessa provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e a dare contemporaneamente notizia della trasmissione al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Mediazione	Se è già stata effettuata la perizia contrattuale o nei casi non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria. La mediazione costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), PEC: generali_mediazione@pec.generaligroup.com. Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia secondo le modalità indicate nel decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per le Garanzie di Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e DAS relativamente all'opportunità di ricorrere al procedimento giudiziario e alla successiva gestione della vertenza, la decisione, a richiesta di una delle parti, è demandata a un arbitro. In tal caso l'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite: - Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; - Mail all'indirizzo di Posta elettronica certificata: servizio.clienti@pec.das.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul Premio imponibile è pari al: - 21,25%, cui si aggiunge l'1% di addizionale antiracket – antiusura, per le Garanzie di Responsabilità civile (aliquota fiscale totale 22,25%); - 21,25% per le Garanzie di Tutela legale.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

- VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE;
- VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE;
- PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO;
- CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY;
- SEGNALARE UN SINISTRO.

Struttura

Le Condizioni di assicurazione sono composte da:

- Definizioni;
- Norme che disciplinano la Sezione Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano la Sezione Tutela Legale;
- Norme che disciplinano il contratto di assicurazione in generale;
- Norme che operano in caso di sinistro.

DEFINIZIONI COMUNI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Franchigia	La parte del danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a fronte della stipula dell'Assicurazione.
Scoperto	La parte del danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Attività accessorie/secondarie	Attività svolte dal professionista Assicurato in misura secondaria e in aggiunta a quella principale dichiarata in Polizza che deve restare prevalente.
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema Informatico.
Circostanza	Qualsiasi rilievo o contestazione, oppure qualsiasi atto o fatto, scritto o espresso, direttamente verso l'Assicurato, che riguarda la sua condotta, da cui può trarre origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della Polizza.
Danno materiale	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali.
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un Sistema informatico.
Incidente cyber	• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico; • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di qualsiasi Sistema informatico.
Limite di risarcimento - Limite di indennizzo	La somma che Generali Italia è tenuta a corrispondere per ogni Sinistro relativo ad una specifica garanzia, nell'ambito del Massimale indicato in Polizza qualunque sia il numero dei Sinistri denunciati o degli Assicurati coinvolti nello stesso periodo.
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Massimale	L'importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia può essere tenuta a pagare verso i terzi danneggiati in base alla presente Polizza in relazione a Sinistri verificatisi durante il periodo di assicurazione indipendentemente dal numero di: • Sinistri o danneggiati; • Assicurati. Qualsiasi sottolimito di Massimale eventualmente indicato in Polizza costituisce parte del Massimale e non è in aggiunta ad esso.
Mediazione	L'istituto giuridico introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.
Ordine professionale	Ente nel cui registro sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Le leggi statali impongono l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo per poter svolgere determinate professioni.
Perdita patrimoniale o Danno patrimoniale	Qualsiasi pregiudizio economico, non conseguente a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per il quale l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione stipulata con avallo di Generali Italia, in seguito ad un Sinistro risarcibile.
Postuma	Il periodo di tempo successivo alla scadenza dell'Assicurazione entro il quale l'Assicurato può notificare a Generali Italia le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad un evento assicurato commesso, o che si presume essere stato commesso, durante il periodo di Assicurazione indicato in Polizza.
Retroattività	Il periodo antecedente alla data di decorrenza durante il quale sono stati commessi da parte dell'Assicurato fatti illeciti o colposi nei confronti di terzi danneggiati che hanno generato un Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e denunciato a Generali Italia durante il periodo di Assicurazione (o eventualmente durante il periodo di Ultrattività, se previsto).
Sinistro	Si intende: • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente di una richiesta di risarcimento; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente dell'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei loro confronti al fine di ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali; • il ricevimento da parte dell'Assicurato o del Contraente della notizia formale dell'avvio nei loro confronti di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica; • qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato o il Contraente vengano a conoscenza e che ragionevolmente possa dar seguito a richieste di risarcimento nei loro confronti indennizzabili ai sensi della presente Polizza, anche pervenute dopo la scadenza del contratto assicurativo.
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.
Supporto per l'elaborazione dei dati	Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i Dati informatici ma non i Dati informatici stessi.
Ultrattività	Il periodo di copertura successivo alla data di scadenza del contratto assicurativo che, in accordo con Generali Italia, il Contraente può acquistare e durante il quale viene prorogata la validità temporale della polizza per la denuncia di sinistri relativi a fatti colposi verificatisi prima della scadenza della polizza stessa.

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una Controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contravvenzione	È una tipologia di reato punita con l'arresto e/o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'Evento dannoso.
D.A.S.	Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona – Numero verde 800 572 572 – fax 045/8351023
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al Sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto
Libro Unico del Lavoro	È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'Assicurato.
Massimale	La somma entro la quale D.A.S. risponde per ogni Sinistro.
Parti	Il contraente e D.A.S.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle Parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in Polizza e la data di scadenza della Polizza.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le Parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente Polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'Assicurato ma che sarebbero onere della controparte.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una Controversia.

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Che cosa è assicurato

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per le Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale **di Agente di Affari in Mediazione (Agente Immobiliare/Mandatario a titolo oneroso)** iscritto nell'apposito ruolo¹ istituito presso le Camere di Commercio, svolta nei termini e limiti stabiliti dalla vigente normativa e dai regolamenti che disciplinano la professione stessa, comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti.

La garanzia opera per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) compravendite, permuta ed affittanze di immobili e terreni;
- b) compravendite, permuta ed affittanze di attività commerciali, industriali, artigianali e pubblici esercizi, compreso il disbrigo delle relative pratiche amministrative e voltura delle licenze;
- c) attività complementari e/o necessarie comprese le pratiche in materia di finanziamento per la conclusione degli affari di cui ai precedenti punti a) e b);
- d) amministrazione di patrimoni immobiliari ed unità immobiliari,
- e) appalti di lavori e di forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- f) smarrimento di chiavi degli immobili in suo affidamento per la vendita e/o locazione. La garanzia vale **unicamente per le spese relative al rifacimento delle chiavi stesse e/o alla sostituzione delle serrature.**

Se sussiste altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno eccedente il Massimale della Polizza a primo rischio, **che è considerato come Franchigia fissa in ogni caso di inoperatività della suddetta Polizza a primo rischio.**

L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da fatto doloso o colposo delle persone addette allo studio dell'Assicurato, compresi i praticanti.

Come opera la copertura

MASSIMALE

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e anno assicurativo.

Sono validi eventuali sottolimiti se previsti e come indicato in Polizza.

Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni

Che cosa è assicurato

Sono sempre comprese nell'Assicurazione le seguenti fattispecie:

- **Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori**

Perdite patrimoniali che derivano da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina o incendio.

Per titoli, somme di denaro e valori, la garanzia vale se la custodia o il deposito risultano documentati.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

Come opera la copertura

Se presente e operante altra copertura assicurativa o altra garanzia della presente Polizza a copertura degli stessi beni, **la copertura vale:**

- **a primo rischio** se l'altra copertura non è operante;
- **a secondo rischio**, se l'altra copertura è operante, dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.

- **Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali**

Perdite patrimoniali che derivano dallo svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico d'ufficio nominato dall'Autorità Giudiziaria o di Consulente Tecnico di parte.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione dei Limiti di risarcimento indicati in Polizza.

- **Errato trattamento dei dati personali**

Perdite patrimoniali che derivano dall'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) ai sensi della normativa², **purché avvenuto in modo involontario, non illecito e non continuativo.**

A parziale deroga dell'articolo Soggetti non considerati terzi lettera d) i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Firma Elettronica Avanzata (FEA)**

Perdite patrimoniali che derivano dal servizio di erogazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) utilizzato nei rapporti con soggetti terzi per scopi istituzionali, societari e commerciali, **solo ed esclusivamente se sono state utilizzate soluzioni tecniche conformi a quanto dettato dalla normativa vigente in materia.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

- **Docenza**

La copertura comprende lo svolgimento dell'attività di libera docenza e ruolo di titolare di cattedra universitaria o ricercatore universitario, relativamente alle discipline liberali.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione del Limite di risarcimento indicato in Polizza.

- **Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività**

Danni indiretti derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali o mancato o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, dovuti ad un errore professionale dell'Assicurato, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile in base alla copertura assicurativa.**

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti

Se il Contraente è uno Studio associato o una Società tra Professionisti, la copertura opera anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati o soci, specificatamente indicati in Polizza, **quando esercitano la propria attività in favore dello Studio associato o della Società tra professionisti.**

Restano validi i limiti e le condizioni di Polizza.

Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento

L'Assicurazione è prestata, per uno o più Sinistri che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, entro il limite del Massimale indicato in Polizza che resta, per ogni effetto, **unico anche nel caso di:**

- **corresponsabilità di più Assicurati fra loro;**
- **presenza di una pluralità di danneggiati e/o Sinistri.**

In caso di più Sinistri originati da uno stesso comportamento dell'Assicurato, la data della prima richiesta o notizia è considerata come data di tutte le richieste e notizie. Analogamente più Sinistri originati da uno stesso comportamento, rappresentano un unico Sinistro **anche in presenza di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.**

In caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti, che deriva anche dalla partecipazione dell'Assicurato ad "ASSOCIAZIONI TEMPORANEE PROFESSIONALI", l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, mentre è **escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento che deriva da mero vincolo di solidarietà**.

Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa

La copertura assicurativa prestata risulta indipendente e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. Ne consegue che **il Massimale della presente copertura non risulta in alcun modo cumulabile con altra polizza** stipulata dall'Assicurato relativamente all'attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Responsabilità Civile Professionale (RCP)	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza
Custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori	-	2.000,00 per sinistro 10.000,00 per anno
Consulenza giudiziale, perizie e visure catastali	-	1/3 del massimale RCP con il massimo di 500.000,00
Errato trattamento dei dati personali	10% minimo 1.500,00	250.000,00
Firma Elettronica Avanzata (FEA)	10% minimo 2.500,00	500.000,00
Docenza	-	50.000,00
Danni da ritardato avvio, interruzione e/o sospensione di attività	10% minimo 1.500,00	30% del massimale RCP



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 1.6 Attività di mediatore³

Che cosa è assicurato

A parziale deroga di quanto previsto dell'articolo Esclusioni punto 1, la garanzia comprende i rischi relativi a errori personalmente commessi nello svolgimento dell'attività di componente di Organismo di Mediazione **relativamente a vertenze su materie rientranti nelle proprie competenze professionali**, svolta nei modi e termini previsti dalle norme che la regolamentano, in esito all'azione di rivalsa azionata dall'Organismo di Mediazione a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per Perdite patrimoniali da questo subite a causa della condotta colposa dell'Assicurato.

In presenza di Polizza stipulata dall'Organismo di appartenenza, la garanzia **opera a secondo rischio**, ossia in eccedenza a quanto risarcito dalla citata Polizza.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non vale per i danni che derivano da:

- incarichi non eseguiti o non eseguiti tempestivamente;
- operazioni dalle quali è derivata all'Assicurato o a terzi un'indebita percezione di utilità;
- omissioni e ritardi.

Non sono considerati terzi lo Stato, la Pubblica Amministrazione in genere e l'Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all'azione di rivalsa dell'Organismo di Mediazione stesso.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.7 Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio

Che cosa è Assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 1, la garanzia comprende i rischi che derivano dallo svolgimento dell'attività secondaria di Amministratore di stabili condominiali o di Revisore di condominio⁴.

Per l'Amministratore di stabili condominiali, l'assicurazione vale per la committenza di **lavori di straordinaria manutenzione** degli edifici condominiali da lui amministrati, compresa la responsabilità civile dell'Assicurato per fatto degli appaltatori cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, fermo il diritto di rivalsa nei loro confronti. Tale garanzia è operante se **i lavori sono stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale e l'Assicurato non interferisce nell'organizzazione, direzione ed esecuzione dei lavori né fornisce attrezzature o mezzi di qualunque genere.**

Per la responsabilità civile del Committente⁵ la garanzia opera se:

- sono stati designati, se previsti per legge o per delibera assembleare, **il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;**
- dall'evento sono derivati in capo al danneggiato **la morte o lesioni personali gravi o gravissime⁶.**

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la retroattività – articolo Validità temporale - Retroattività e Postuma delle **NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE**, con riferimento alla presente estensione di garanzia opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

Che cosa NON è assicurato

La garanzia non vale:

- per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi i relativi impianti e/o dipendenze);
- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e dei relativi pagamenti dei premi.

Inoltre non vale:

- se l'Amministratore non ha adempiuto all'obbligo di aprire uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato a ciascun condominio;
- se l'Amministratore non si è attivato nei confronti del/dei debitore/i per la riscossione di crediti vantati dal condominio, salvo diverse disposizioni approvate dall'assemblea dei condomini;
- per la gestione di immobili non in condominio.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.8 Elaborazione elettronica di dati

Che cosa è assicurato

La garanzia opera per i danni causati a terzi derivanti dall'attività di elaborazione elettronica e trascrizione di dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte anche da società o enti diversi dall'Assicurato.

La garanzia è estesa all'attività svolta dalla società di servizi o dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati, **se di proprietà dell'Assicurato o se l'Assicurato possiede una quota, esclusivamente per i servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.**

Che cosa NON è assicurato

Sono esclusi i danni derivanti da errori di programmazione o realizzazione del software utilizzato.

Art. 1.9 Stime e perizie

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 28, la garanzia comprende i danni conseguenti alla redazione di stime e perizie dei conferimenti di beni in natura e crediti⁷.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.

Art. 1.10 Arbitrato irrituale e rituale

Che cosa è assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 30, la garanzia comprende i danni derivanti dallo svolgimento di funzioni di arbitro sia irrituale che rituale⁸.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto e Limiti di risarcimento, come indicato in Polizza.

Art. 1.11 D.P.O. (Data Protection Officer) - Responsabile trattamento dei dati

Che cosa è Assicurato

A parziale deroga dell'articolo Esclusioni punto 29, la garanzia comprende l'attività secondaria di Responsabile della Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), svolta per conto di terzi.

Come opera la copertura

Se in Polizza è prevista la retroattività – articolo Validità temporale - Retroattività e Postuma delle NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE - con riferimento alla presente estensione di garanzia opera per un periodo limitato di 2 (due) anni.

Ci sono limiti di copertura

La copertura è prestata con l'applicazione di Scoperto, minimo dello Scoperto e Limite di risarcimento indicati in Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Attività di mediatore	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Amministratore di stabili condominiali, revisore di condominio	10% minimo 1.500,00	500.000,00
Stime e perizie	-	50.000,00
Arbitrato irrituale e rituale	10% minimo 5.000,00	1/3 del massimale RC con il massimo di 350.000,00
DPO - Data protection officer	10% minimo 2.500,00	150.000,00



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.12 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i rischi relativi a:

1. danni che derivano dall'esercizio di attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza, per la quale l'Assicurato non risulta abilitato, o funzioni di carattere pubblico e privato;
2. danni provocati da professionisti che al momento dello svolgimento dell'attività professionale indicata in Polizza non risultano in possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in Polizza;
3. fatti o atti, che generano Sinistri, di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità dell'assicurazione;
4. danni derivanti da azioni dolose commesse dall'Assicurato.

Sono inoltre esclusi i Sinistri relativi a:

5. danni che derivano da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
6. qualsiasi tipo di danno materiale;
7. sanzioni, multe, ammende e penalità a carattere punitivo o esemplare irrogate direttamente all'Assicurato e sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato è coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
8. attività di responsabile della protezione dei dati;
9. attività di Consigliere d'amministrazione, Sindaco, membro dell'Organismo di vigilanza, Revisore legale dei conti, membro del Comitato di controllo sulla gestione, del Consiglio di sorveglianza e Revisore in Enti locali;
10. perdita, distruzione e deterioramento di cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o che detiene a qualsiasi titolo o destinazione;
11. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e che non derivano direttamente dalla legge;
12. errori, omissioni o ritardi nella stipulazione, modifica, variazione di polizze di assicurazione e nel pagamento di premi di assicurazione;
13. mancata godibilità dei locali;
14. rappresentanza di una delle Parti per gli atti relativi all'esecuzione del contratto oggetto della mediazione immobiliare;
15. responsabilità previste dall'Art. 1762 c.c. "Contraente non nominato";
16. attività concernenti operazioni di "multiproprietà";
17. concessioni di fidejussioni⁹ o prestazione di garanzie in genere;
18. difformità dei Locali, immobili e terreni dalle caratteristiche presentate o richieste;
19. mancato pagamento di pigioni o affitti in genere;
20. insolvenza, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale che coinvolga l'Assicurato;
21. atti illeciti derivanti da attività di mediazione finanziaria connessa all'erogazione di mutui e/o finanziamenti o assimilabili;
22. atti illeciti derivati da consulenza in materia di progettazione e specifiche tecniche;
23. attività di consulenza in materia finanziaria e/o di investimenti di qualsivoglia natura;
24. danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente, derivanti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, asbesto;
25. sinistri che derivano da qualsiasi atto di guerra, invasione, operazioni belliche o atti simili o qualsiasi atto di terrorismo;
26. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
27. emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
28. Perdite patrimoniali che derivano dall'attività di stime e perizie di certificazione dei bilanci e sottoscrizione delle relazioni collegate; dall'attività di gestione di patrimoni, di consulenza organizzativa, finanziaria, strategia o di alta direzione (quale l'assistenza per l'individuazione di obiettivi aziendali, analisi degli investimenti e programmi di diversificazione, fusioni, cessioni o acquisizioni di aziende ecc.);
29. attività di Responsabile della protezione dei dati;
30. attività di arbitro rituale e irrituale.

Esclusione Cyber

La presente polizza non copre:

- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,

- **costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,**
- **danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **Atto Cyber e Incidente Cyber** ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **Dato Informatico**, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza. Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.



ATTENZIONE: la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.13 Franchigia di sezione

L'assicurazione è prestata per ogni Sinistro previa detrazione della Franchigia indicata in Polizza.

Per le Garanzie che prevedono Scoperti o Franchigie puntuali, in caso di Sinistro, Generali Italia liquida l'indennizzo al netto dell'importo più alto tra la Franchigia di sezione e lo Scoperto o la Franchigia per la Garanzia colpita da Sinistro. L'importo dello Scoperto si calcola applicando all'indennizzo la relativa percentuale stabilita (per la garanzia interessata dal sinistro), salvo il minimo (eventualmente) previsto se superiore.



Come si applicano Franchigia e Scoperto?

Esempio: Scelta sulla garanzia RC professionale la franchigia 2.000,00 euro e attivata la garanzia opzionale Attività di mediatore (la Garanzia prevede uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500,00)

1. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia RC professionale con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro, si applica la sola Franchigia di sezione: indennizzo 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
2. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 10.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 10.000,00 (minimo 1.500,00) = 1.500,00 (perché il 10% di 10.000,00 è inferiore al minimo)
Si applica la franchigia di 2.000,00, quindi l'indennizzo è 10.000,00 - 2.000,00 = 8.000,00
3. In caso di Sinistro che colpisce la garanzia Attività di mediatore, con indennizzo determinato pari a 30.000,00 euro, si applica l'importo più alto tra la franchigia e lo scoperto:
franchigia 2.000,00
scoperto 10% di 30.000,00 (minimo 1.500,00) = 3.000,00 (perché il 10% di 30.000,00 è superiore al minimo)
Si applica lo scoperto di 3.000,00, quindi l'indennizzo è 30.000,00 - 3.000,00 = 27.000,00

Art. 1.14 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- b) nel caso in cui l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) i collaboratori, gli ausiliari, gli assistenti e i dipendenti dell'Assicurato;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, ovvero fanno parte dello stesso "gruppo" (la situazione di controllo si determina in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del C.C.).



Dove vale la copertura?

Art. 1.15 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione Europea, Svizzera, nel Regno Unito, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

¹ comma 1 art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative

² GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

³ D.M. 18.10.2010 n. 180, aggiornato con le successive modifiche del D.M. 145/2011 e del DM 139/2014

⁴ Artt. 1130, 1130 bis e 1131 c.c. e successive modifiche legislative e/o regolamenti

⁵ D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche

⁶ Art. 583 c.p.

⁷ Art. 2465 codice civile

⁸ Artt. 806 e successivi c.p.c.

⁹ Art. 1763 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it – Numero verde da chiamare 800 572 572 – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Tutela legale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) difendersi in procedimento penale per delitto doloso, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, Generali Italia rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. Generali Italia può anticipare **le spese fino ad un massimo di 5.000,00 euro in attesa della conclusione del procedimento.**

Ci sono limiti di copertura

Se la sentenza definitiva è diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato ha l'obbligo di restituire a Generali Italia tutte le spese anticipate dalla stessa. L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente a Generali Italia la copia della sentenza definitiva;

- c) presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una Sanzione amministrativa per la presunta inosservanza di una norma di legge, **eccetto la normativa fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- 1) Normativa sulla Privacy¹ ;
- 2) Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro²;
- 3) Responsabilità amministrativa da reato³.

In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di 2.500,00 euro per Sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.

- 4) Codice dell'ambiente⁴.
- d) presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a carico dell'Assicurato. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.
- e) ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- f) difendersi da richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi in conseguenza di un presunto Fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale Assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza⁵**;
- in presenza di un'Assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei Premi che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza **solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la controversia, il procedimento penale, amministrativo o disciplinare, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Che cosa NON è assicurato

Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del Massimale indicato in Polizza, con restituzione a Generali Italia entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

Se l'Assicurato deve difendersi in un procedimento penale per Delitto colposo o contravvenzione, Generali Italia sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di Litigation PR necessarie a tutelare la propria reputazione sui media, **fino a un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro, incluso nel Massimale di Polizza, unicamente tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.** Le attività coperte riguardano:

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'Assicurato;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in Litigation PR e gestione e difesa della crisi di reputazione;
- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'Assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Art. 1.2 Chi è assicurato

Le garanzie operano in base al tipo di inquadramento scelto dal Contraente e indicato in Polizza.

Se il Contraente è un libero professionista, le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone che collaborano nell'attività professionale:

- a) i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
- b) i praticanti, gli stagisti e i tirocinanti;
- c) eventuali familiari e affini che collaborano nell'attività.

Se il Contraente è una persona giuridica, organizzata nella forma di società o studio associato, le garanzie operano inoltre a favore delle seguenti persone, se è stata applicata la tariffa corrispondente:

- a) il legale rappresentante e gli amministratori;
- b) i soci liberi professionisti o i professionisti associati allo studio professionale, esclusivamente **per l'attività svolta nell'ambito dello studio o società.**

Se il Contraente è alle dipendenze di un datore di lavoro e non svolge la libera professione, le garanzie operano esclusivamente per il Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale, se è stata applicata la tariffa corrispondente.

La garanzia del Opposizione alle sanzioni amministrative (Articolo Tutela legale lettera c)), oltre ai soggetti sopra indicati, viene inoltre prestata a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del Contraente o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza⁶.

Art. 1.3 Attività e beni assicurati

Le garanzie operano:

- per l'attività professionale indicata in Polizza e per le attività che l'Assicurato, in base alle abilitazioni professionali, svolge in qualità di:
 - a) sindaco o revisore dei conti;
 - b) consigliere all'interno di consigli di amministrazione di società o enti o associazioni, **con esclusione delle cariche di presidente, amministratore, consigliere delegato**;
 - c) amministratore di stabili in condominio;
 - d) responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - e) consulente delegato a funzioni di sicurezza del lavoro⁷;
 - f) membro dell'Organismo di Vigilanza⁸;
 - g) soggetto che assume incarichi giudiziali nei modi e termini previsti dall'ordinamento professionale.
- per l'immobile sede legale del Contraente, e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Ci sono limiti di copertura? Garanzie opzionali

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Limite di Indennizzo
Tutela legale	-	Massimale indicato in Polizza



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Art. 1.4 Retroattività penale

Che cosa è assicurato

La garanzia di Tutela legale in sede penale indicata all'articolo Tutela Legale lettere a) e b) opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere prima della data di decorrenza della Polizza, **nel limite del numero di anni di retroattività indicato in polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità dell'Assicurazione.**

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'Assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; si conviene che, pur in assenza di comunicazione formale, l'Assicurato deve ritenersi a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio.

Per determinare quando è stato posto in essere il fatto, Generali Italia prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo

corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Ci sono limiti di copertura

Se a favore dell'Assicurato opera un'altra Polizza di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro Assicuratore, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del Massimale della Polizza precedentemente sottoscritta.

Se le condizioni di assicurazione della Polizza sottoscritta con un altro Assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al Massimale complessivamente assicurato con tutte le Polizze sottoscritte.

Art. 1.5 Prolungamento postuma

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro il numero massimo di anni specificati in Polizza se è stata applicata la tariffa corrispondente, in deroga ai 2 anni previsti all'articolo Quando un sinistro è considerato in garanzia.

Art. 1.6 Continuità penale

Che cosa è assicurato

La copertura assicurativa si estende inoltre agli Eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di Tutela Legale in essere con altro assicuratore e dei quali l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto da tale contratto, **se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:**

- 1. il nuovo contratto Generali Italia ha continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente Assicuratore;**
- 2. l'Assicuratore precedente ha respinto il sinistro esclusivamente perché denunciato dopo il periodo di postuma, non per altri motivi;**
- 3. l'Evento assicurativo viene obbligatoriamente denunciato a Generali Italia entro la durata della polizza Generali Italia;**
- 4. l'Assicurato ha tempestivamente denunciato il sinistro al precedente Assicuratore;**
- 5. il sinistro denunciato rientra nelle garanzie previste sia dalla polizza del precedente Assicuratore sia in quella di Generali Italia.**

DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni dalla presente Polizza.

I punti 2 e 4 decadono se l'Assicurato viene a conoscenza dell'Evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di Postuma previsto dal precedente contratto.

Art. 1.7 Garanzia Contrattuale

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal Contraente a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal Contraente e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro, con lavoratori con contratto di somministrazione o con agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del Contraente;
- c) diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili adibiti a sede legale del Contraente e per tutti gli altri immobili all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa

Inoltre la garanzia opera per difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate dai clienti, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato.

Come opera la copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza⁹;**
- in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza solo se la sentenza,**

passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.

La garanzia opera inoltre per richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile, **nel limite di 1.000,00 euro per Evento.**

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, Peritali, investigative e processuali necessarie per la Risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.**

Ci sono limiti di copertura

In caso di controversia di lavoro nei confronti di un soggetto che presta servizi di fornitura a favore del Contraente, il quale ha avanzato la richiesta di riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, la garanzia vale solo se la richiesta della controparte viene integralmente respinta con provvedimento definitivo.

Art. 1.8 Vertenze clienti e recupero crediti ITALIA

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale di tale assicurazione, per le Spese di resistenza e di Soccombenza⁶, nel limite del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le Spese di resistenza e Soccombenza, nel limite del Massimale indicato in polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'Assicuratore delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del Massimale indicato in polizza per la Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'Assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in Polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.9 Vertenze clienti e recupero crediti UE

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi o clienti, in conseguenza di un presunto danno provocato dall'Assicurato nell'esercizio della sua attività professionale. La garanzia opera alle seguenti condizioni:

- 1) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'Evento: **a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza¹¹ nel limite del massimale indicato in polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 2) in presenza di un'assicurazione di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei premi **che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'Evento non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza, nel limite del massimale indicato in polizza per la Garanzia Tutela legale;**
- 3) negli altri casi, inclusa la mancata risposta dell'assicuratore delle responsabilità civile alla richiesta di risarcimento del danno o nel caso di sua dichiarazione di assenza di responsabilità: **la garanzia opera a primo rischio, nel limite del 50% del massimale indicato in polizza per la Garanzia Tutela legale. Per questa garanzia, Generali Italia considera come mancata risposta dell'assicuratore l'assenza di un riscontro da parte di quest'ultimo entro 30 giorni dalla richiesta di intervento formulata dall'Assicurato.**

b) affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte diversi da quelli indicati al punto precedente e che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente esclusivamente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web). Sono incluse le controversie per il recupero di crediti.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per il numero massimo di casi specificati in Polizza avvenuti in ciascun anno assicurativo. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase per il numero massimo di casi in ciascun anno assicurativo specificati in polizza. Sono incluse le spese di accertamento tecnico preventivo.

Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del Massimale indicato nella singola garanzia e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.10 Vertenze clienti e recupero crediti solo stragiudiziale ITALIA

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in polizza.

La garanzia opera per affrontare Controversie di Diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web), compreso il recupero del credito.

Per i medesimi eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico le spese legali, peritali e investigative necessarie per la sola Risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Se nei confronti del debitore del Contraente risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da DAS, la garanzia non vale per l'azione in giudizio e vengono garantite esclusivamente le spese necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito.

Le garanzie del pacchetto Vertenze clienti recupero crediti solo stragiudiziale Italia non valgono mai per l'azione in giudizio né per il risarcimento di Danni extracontrattuali causati a terzi in primo rischio.

Art. 1.11 Garanzia Cyber

Che cosa è assicurato

La garanzia si estende, inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di:

- furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri Dati personali o finanziari;
- violazione dei dati personali¹².

Art. 1.12 Vertenze di lavoro

Che cosa è assicurato

La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, se deve sostenere vertenze che derivano dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intende esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto la controversia e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 1.13 Fisco e previdenza

Che cosa è assicurato

Generali Italia tutela i diritti dell'Assicurato negli Eventi relativi all'attività professionale indicata in Polizza.

La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dalla normativa¹³. La garanzia opera se il Contraente necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario¹⁴, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare Controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

Per i medesimi Eventi Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

In relazione a tali Eventi, Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le Spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per affrontare la Controversia o il procedimento, **fino all'importo del Massimale indicato in Polizza per la Garanzia Tutela legale e alle condizioni stabilite da questo contratto**. Sono escluse le spese indicate all'articolo Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia.

Che cosa NON è assicurato

In aggiunta alle esclusioni comuni, la garanzia è inoltre esclusa:

- a) per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- b) per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- c) nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave¹⁴;
- d) per Controversie che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.14 Esclusioni

Le garanzie sono escluse:

- a) per Eventi che derivano da fatto doloso dell'Assicurato; se l'Assicurato è indagato o imputato per Delitto doloso, la garanzia opera solo se l'Assicurato viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o se vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato¹⁵, derubricazione del reato da Doloso a colposo;
- b) per Controversie e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- c) per controversie e procedimenti che riguardano attività svolte in ambito medico o sanitario;
- d) per fatti che derivano da Eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- e) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a Eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

Le garanzie sono inoltre escluse:

- f) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie facoltative, se sottoscritte dal Contraente;
- g) per controversie di Diritto civile, salvo per quanto previsto dalle garanzie indicate in Polizza;
- h) per controversie con il proprio datore di lavoro, salvo per l'estensione di garanzia Vertenze di lavoro se sottoscritta dal Contraente;
- i) per controversie in qualità di asseveratore, salvo se sottoscritta la relativa clausola da parte del Contraente;
- j) per controversie con istituti o enti pubblici di Assicurazioni previdenziali e sociali, salvo per l'estensione di garanzia Pacchetto fisco e previdenza, se sottoscritta dal Contraente;
- k) per controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale.
- l) per procedimenti amministrativi diversi dall'opposizione a Sanzioni amministrative;
- m) per l'opposizione a Sanzioni amministrative in materia fiscale e tributaria;
- n) per controversie di diritto civile che non riguardano danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato, danni causati a terzi o la chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile;
- o) per richieste di risarcimento di danni causati, se l'Assicurato non ha una assicurazione di responsabilità civile o se questa polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- p) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per la presenza di una franchigia o di uno scoperto;
- q) per richieste di risarcimento di danni causati per le quali l'assicurazione di responsabilità civile non opera per effetto di un'esclusione o perché il caso non rientra fra quelli previsti in copertura, oppure se la controversia non si conclude con sentenza passata in giudicato che stabilisce l'inoperatività della copertura di responsabilità civile o la mancanza di responsabilità dell'Assicurato senza condanna della controparte al pagamento delle spese legali.

Art. 1.15 Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della Controversia o della Sanzione amministrativa applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per Controversie e procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività professionale o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- c) per Controversie che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili e le Controversie con inquilini che riguardano immobili di proprietà dell'Assicurato dati in locazione;
- d) per Controversie che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- e) per richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi e procedimenti penali a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa;
- f) per Controversie e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori o fra società/studio professionale e amministratori;

- g) per Controversie e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) Controversie contro Generali Italia.

In caso di Controversia tra Contraente e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 1.16 Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia

Generali Italia non si fa carico nè rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli Modalità di gestione delle prestazioni e Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni;
- b) spese per la gestione di una Controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato o al perito che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà¹⁶;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della Controversia, se tale Controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le Spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



Dove vale la copertura?

Art. 1.17 Estensione territoriale

Le garanzie operano per i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di Danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di Controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle Sanzioni amministrative e per Controversie che sono incluse nel Pacchetto fisco e previdenza e per le controversie incluse nei pacchetti Vertenze coi Clienti e Recupero Crediti Italia e Vertenze Clienti Recupero Crediti solo Stragiudiziale Italia.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

¹ GDPR General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy – Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche

² Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche

³ "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche

⁴ "Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche

⁵ Art. 1917 codice civile

⁶ Decreto Legislativo 231/2001

⁷ Decreto Legislativo 81/2008

⁸ Decreto Legislativo 231/2001

⁹ Art. 1917 codice civile

¹⁰ Art. 1917 codice civile

¹¹ Art. 1917 codice civile

¹² Art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche e integrazioni

¹³ Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

¹⁴ Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche

¹⁵ Art. 5 del Decreto Legislativo 472/97

¹⁶ Art. 408 codice di procedura penale

¹⁷ Art. 1292 codice civile

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso delle abilitazioni professionali o degli altri requisiti richiesti dalle norme in vigore per l'attività professionale dichiarata in polizza.

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Generali Italia determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'Indennizzo e determinare la cessazione dell'Assicurazione¹.

Il Contraente/Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni variazione del rischio che ne determini aggravamento o riduzione².

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.

Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, **devono essere fatte per iscritto anche tramite posta elettronica certificata (PEC)** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione del contratto, devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile a Foro competente

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle "Condizioni di Assicurazione".



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato

Premio iniziale di polizza

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza è calcolato anche sulla base dell'ammontare del Fatturato (inteso come somma degli importi delle fatture emesse riferito all'ultimo esercizio chiuso) dichiarato dal Contraente al momento della stipula della Polizza. Pertanto la dichiarazione del relativo importo, effettuata dal Contraente in fase di stipulazione, si considera resa anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1892 del codice civile.

L'importo iniziale del Premio indicato in Polizza si considera in ogni caso il Premio minimo dovuto dal Contraente, anche per ciascuna annualità assicurativa successiva, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni seguenti e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale.

Aumento del fatturato

Se nel corso della durata del contratto, o di suoi rinnovi, l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di adeguamento emessa da Generali Italia), il Contraente deve comunicare per iscritto a Generali Italia l'importo del fatturato aggiornato almeno 60 giorni prima della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.

In ogni caso Generali Italia si riserva nel corso della durata del contratto la facoltà di chiedere al Contraente, che si obbliga a fornire tale dato, l'importo del fatturato.

Se l'importo del fatturato risulta aumentato in misura superiore al 20% rispetto a quello riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa da Generali Italia) senza che il Contraente ne abbia dato comunicazione a Generali Italia nei termini stabiliti, in caso di Sinistro verificatosi nel corso del o dei periodi di assicurazione per i quali il premio non è stato adeguato e sino alla data di avvenuta comunicazione, Generali Italia risponde del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato in Polizza (o indicato sull'ultima appendice di variazione emessa) e quello del fatturato aggiornato.

Calcolo del premio adeguato e comunicazione al Contraente

Generali Italia, ricevuta la comunicazione di aumento del fatturato in misura superiore al 20%, almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale comunica al Contraente il nuovo premio proposto.

Il Contraente può accettare le nuove condizioni attraverso il pagamento del nuovo Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il nuovo premio sarà considerato come nuovo premio minimo comunque dovuto per le annualità successive, salvo eventuale variazione ai sensi delle disposizioni della presente clausola e fermo quanto disposto dall'articolo Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale.

Se il Contraente non accetta il nuovo premio proposto, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di trenta giorni).

Art. 2.8 Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale

Se il Contratto prevede il tacito rinnovo e non è presente la Retroattività o è stata pattuita una Retroattività di 3 anni, il Premio dovuto per la Responsabilità Civile viene adeguato in relazione al rischio derivante dall'anzianità professionale calcolata dalla data di iscrizione all'albo o, per le professioni che non prevedono l'albo professionale, dalla data di inizio dell'attività.

QUANDO SI APPLICA L'ADEGUAMENTO

Generali Italia provvede ad adeguare il Premio alla scadenza annuale o poliennale del contratto solo se l'anzianità professionale determina un passaggio di fascia rispetto a quella dell'anno precedente.

COME SI CALCOLA L'ADEGUAMENTO

L'adeguamento si calcola applicando al Premio dell'anno precedente la variazione indicata nella seguente Tabella.

Incrementi del premio per anzianità professionale				
Fascia di Ingresso	Fascia di arrivo			
	Fino a 5 Anni	Fino a 10 Anni	Fino a 15 Anni	Oltre 15 Anni
Fino a 5 Anni	-	14%	13%	11%
Fino a 10 Anni	-	-	13%	11%
Fino a 15 Anni	-	-	-	11%
Oltre 15 Anni	-	-	-	-

Art. 2.9 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;

- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti³. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.



ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.



Salvo buon fine: la garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la garanzia non opera o rimane sospesa.



Si suggerisce di verificare la data di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Cattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'app MyCattolica.

Art. 2.10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.11 Validità temporale - Retroattività e Postuma

Inizio della garanzia - Retroattività

Premesso che l'assicurazione di Responsabilità civile è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.) e che lo stesso non è a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a fatti o atti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza,

- se è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima di tale periodo; il periodo di Retroattività pattuito è pari al numero di anni riportato in Polizza alla voce Retroattività.**
- se non è stata pattuita la Retroattività della copertura, l'assicurazione **vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché conseguenti a**

comportamenti posti in essere nel medesimo periodo.

Nota bene:

Se in Polizza è prevista la Retroattività, per le garanzie DPO (Data Protection, Officer), "Amministratore di stabili condominiali, Revisore di condominio", se selezionate, **la Retroattività è limitata a 2 (due) anni.**

Se il Sinistro è stato determinato da comportamenti che implicano più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione.

Nel caso in cui la presente polizza sostituisca senza soluzione di continuità altra in corso con Generali Italia per lo stesso rischio, la garanzia sarà operante alle condizioni previste dal presente contratto anche qualora il comportamento che ha originato la richiesta di risarcimento è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita

Termine della garanzia

In assenza di quanto di seguito previsto, l'assicurazione non è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato successivamente alla data di cessazione del contratto.

Fanno eccezione le garanzie opzionali Rilascio visto di conformità (visto leggero) - con o senza modello 730 - rilascio certificazione tributaria (visto pesante), certificazione per agevolazioni fiscali ed asseverazione studi di settore per le quali è prevista la postuma di **cinque anni, purché il comportamento colposo sia stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto.**

Postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione o dalla radiazione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita IVA, l'Assicurato - o i suoi eredi in caso di decesso dell'Assicurato - ha la **facoltà di chiedere a Generali Italia** che l'assicurazione sia operante per le richieste di risarcimento a lui pervenute nei **10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività**, se le richieste di risarcimento si riferiscono a **comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza (Retroattività compresa se prevista)** e comunque prima della cessazione dell'attività.

A tal fine, entro e non oltre la data di scadenza del contratto **l'Assicurato deve comunicare in forma scritta a Generali Italia l'intenzione di avvalersi di tale facoltà.** In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data documentata di cessazione dell'attività, **deve essere perfezionata apposita appendice di proroga del periodo di ultrattività decennale**, dietro **pagamento in un'unica soluzione anticipata di un premio pari a 3 volte l'importo dell'ultimo premio annuo.**

Il massimale indicato in Polizza rappresenta la somma massima che Generali Italia paga, a prescindere dal numero delle richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della copertura di cui alla presente clausola.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti Garanzie sono operanti se richiamate in Polizza

Ultrattività decennale per cessazione del contratto (L.124/2017)

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere dall'Assicurato durante il periodo di efficacia della garanzia e pervenute per la prima volta all'Assicurato, o ai suoi aventi diritto, nei dieci anni successivi alla cessazione del contratto stesso, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché denunciate a Generali Italia nei modi, limiti e termini previsti dalle **NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE.**

Il Massimale è unico per l'intero periodo assicurativo e corrisponde al Massimale previsto dalla Polizza in corso al momento della cessazione dell'attività assicurata.

Deeming Clause

L'assicurazione opera anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta dopo la scadenza della Polizza, che sono conseguenti e/o collegate a circostanze di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza e che sono state denunciate durante il periodo di validità della Polizza.



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 2.12 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021

Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

Art. 2.13 Disdetta e Recesso

L'Assicurazione ha la durata stabilita in Polizza.

Il contratto può essere di durata:

- annuale o
- poliennale con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge,

come indicato in Polizza e, alla sua scadenza, cessa senza necessità di disdetta.

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione e/o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni.

Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio o della rata del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nell'articolo Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione – Mezzi di pagamento del premio.

Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita (maggiorata di 30 giorni).

Il Contraente e Generali Italia possono pattuire il tacito rinnovo; in questo caso la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

Se è stato scelto il tacito rinnovo, il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga **inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.**

Nel caso di durata superiore a cinque anni, con applicazione della riduzione di Premio prevista per legge, il Contraente ha comunque facoltà di recedere esclusivamente dopo il termine di cinque anni, inviando **comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.**

Per le comunicazioni oggetto della presente disposizione **si osservano le modalità descritte nell'articolo Comunicazione tra le parti.**

Art. 2.14 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dal contratto:

- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo;
- dandone avviso all'altra parte nelle forme previste dall'articolo Comunicazione tra le Parti.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.15 Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione

Se il contratto è stipulato con durata poliennale, nel periodo di validità dell'Assicurazione, Generali Italia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano l'Assicurazione o le Garanzie stesse, con le modalità ed entro i limiti di legge, se la modifica è giustificata, rispetto alla generalità dei contratti dello stesso tipo della presente Assicurazione da:

- Leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità, anche estere, a cui Generali Italia è tenuta ad adeguarsi anche in funzione del gruppo di appartenenza;
- Esigenze tecniche determinate da modifiche obiettive alle condizioni praticate sui mercati dai Riassicuratori e che hanno un'incidenza sull'Assicurazione o sulle Garanzie;

- Evoluzioni inerenti alle tecnologie e agli strumenti informatici utilizzati, direttamente o indirettamente, per l'esecuzione dell'Assicurazione o delle Garanzie medesime e le relative misure di sicurezza;
- Aggiornamenti delle modalità operative di erogazione di eventuali servizi accessori non assicurativi o dei relativi fornitori, salvaguardando il valore dei servizi stessi;

Le relative comunicazioni di modifica sono effettuate da Generali Italia secondo le modalità pattuite nel presente contratto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

In ogni caso di esercizio del potere di modifica unilaterale delle clausole e delle condizioni, Generali Italia informa il Contraente del suo diritto di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie stesse.

Il Contraente esercita il diritto di recesso con comunicazione effettuata secondo le modalità pattuite nel presente contratto **entro la data di decorrenza della modifica.**

In tal caso, l'Assicurazione o le Garanzie si intendono risolte con effetto da tale data e Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio eventualmente non corso. **Se il Contraente non manifesta la volontà di recedere dall'Assicurazione o dalle Garanzie entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti riconoscono che nell'Assicurazione sono automaticamente recepite, anche senza preavviso, tutte le modifiche imposte da disposizioni normative di carattere legislativo o regolamentare o da provvedimenti delle Autorità competenti, che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate o sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni che hanno provocato tale modifica.

¹ Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile

² Artt. 1897, 1898 del Codice civile

³ Art. 1901 del Codice civile

⁴ Artt. 1892 del 1893 Codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/l'Assicurato **deve inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario;
- in caso di inadempimento si applica la normativa¹ ;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro il Contraente/l'Assicurato deve:

1. **comunicare tempestivamente** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere tempestivamente** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria di Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente/l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

L'Assicurato ha altresì facoltà di comunicare a Generali Italia **eventuali circostanze**, suscettibili di generare una richiesta di risarcimento da parte di un terzo, **fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a fatti, date e persone coinvolte**. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta all'Assicurato in seguito alla comunicazione della circostanza sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa designando, dove occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. **A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.**

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro **il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera detto massimale sopra indicato, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa NON è Assicurato

Generali Italia non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento sarà effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato o dal terzo danneggiato.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

¹ Art. 1915 codice civile

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 3.1 Cosa fare in caso di Sinistro

La denuncia di Sinistro deve essere effettuata tempestivamente mediante una delle seguenti modalità:

1. **DENUNCIA TELEFONICA** al **numero verde 800 572 572 e il numero +39 02 58240565 per le richieste dall'estero** (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00), in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica;
2. **DENUNCIA SCRITTA**: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it;
3. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**: al numero verde 800 562 562 e il numero +39 045 83 92 721 per le richieste dall'estero (attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00).

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste dalla garanzia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale Litigation PR l'Assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Art. 3.2 Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della Controversia, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati¹. A tal fine l'Assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della Controversia;**
- b) per la risoluzione della Controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di Risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**

b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;

c) se l'Evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Art. 3.3 Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste dalla Garanzia, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna Transazione o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale Litigation PR deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da DAS.

Art. 3.4 Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 3.5 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le Parti**.

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Fax al numero 045/8351023;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza**.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

Art. 3.6 Quando un Sinistro è considerato in garanzia

Un Evento è considerato in garanzia se avviene:

- a) dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale, o amministrativo;

- b) trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il premio è stato corrisposto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo contratto precedentemente in essere con Generali Italia per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'Evento è considerato in garanzia dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del nuovo contratto. Questa limitazione non vale per le richieste di risarcimento di danni causati dall'Assicurato ai clienti.

La garanzia si estende agli Eventi avvenuti nel Periodo di validità del contratto **ma che si sono manifestati entro due (2) anni dalla sua cessazione.**

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo².

Per determinare la data in cui avviene un Sinistro, DAS considera:

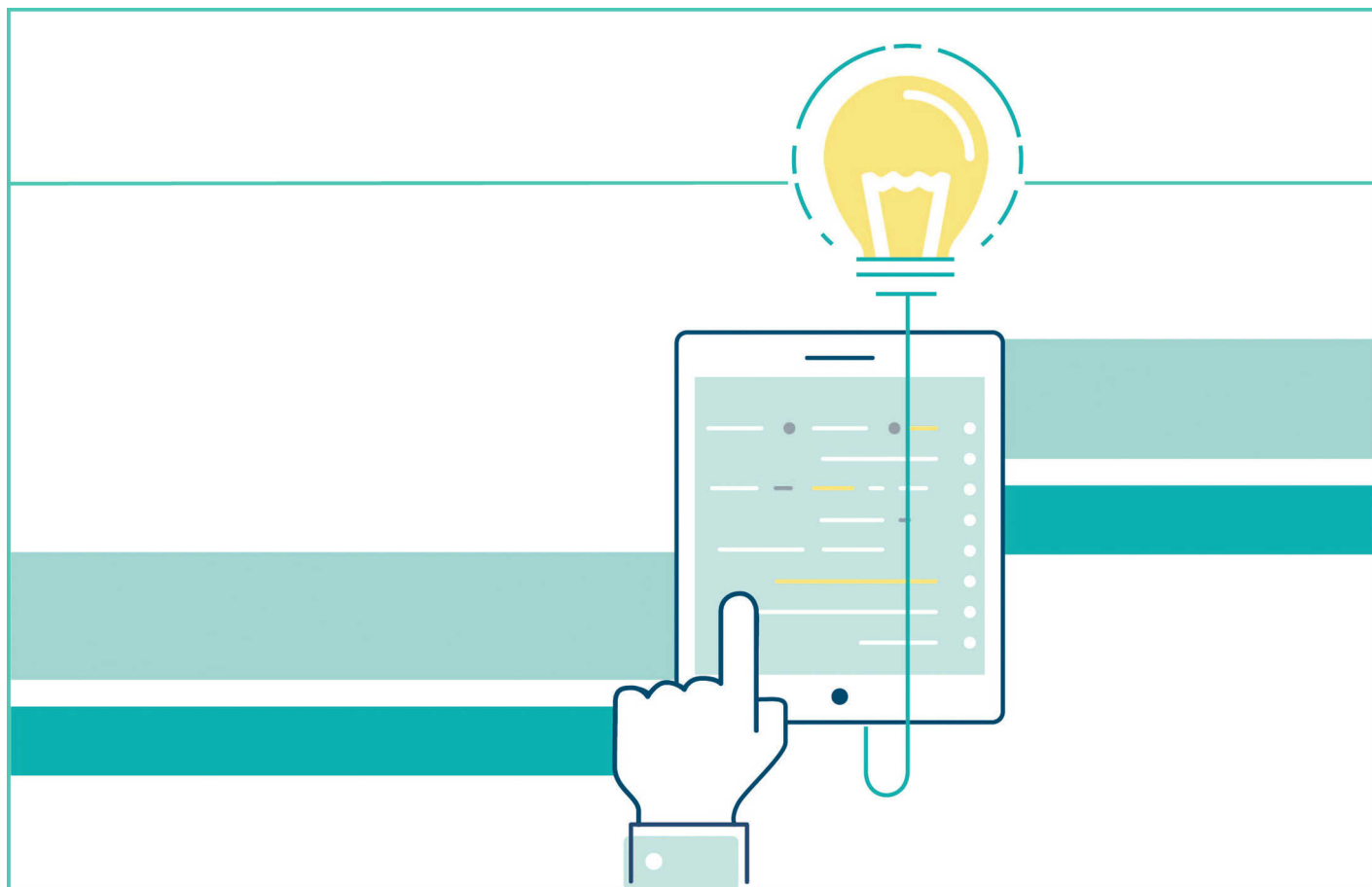
- a) la data del primo Evento che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per Danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

Se l'Evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

¹ Art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D. Lgs 209/05

² D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

² Artt. 374-376 del codice di procedura penale



Struttura	1
DEFINIZIONI COMUNI	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	1
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	2
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	4
 Che cosa è assicurato?	4
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 1.2 Oggetto dell'assicurazione - Precisazioni	4
Art. 1.3 Studio associato o Società tra professionisti	5
Art. 1.4 Pluralità di assicurati - Massimo risarcimento	5
Art. 1.5 Non cumulabilità della copertura assicurativa	6
 Ci sono limiti di copertura?	6
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	6
 Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali	6
Art. 1.6 Attività di mediatore	6
Art. 1.7 Amministratore di stabili condominiali - Revisore di condominio	6
Art. 1.8 Elaborazione elettronica dati	7
Art. 1.9 Stime e perizie	7

Art. 1.10 Arbitrato irrituale e rituale	7
Art. 1.11 D.P.O (Data Protection Officer) - Responsabile trattamento dei dati	8
 Ci sono limiti di copertura?	8
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	8
 Che cosa NON è assicurato?	8
Art. 1.12 Esclusioni	8
Art. 1.13 Franchigia di sezione	10
Art. 1.14 Soggetti non considerati terzi	10
 Dove vale la copertura?	10
Art. 1.15 Estensione territoriale	10
NORME CHE DISCIPLINANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE	12
 Che cosa è assicurato?	12
Art. 1.1 Tutela legale	12
Art. 1.2. Chi è assicurato	13
Art. 1.3. Attività e beni assicurati	14
 Ci sono limiti di copertura?	14
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO	14
 Che cosa è assicurato?	14
Art. 1.4. Retroattività penale	14
Art. 1.5. Prolungamento postuma	15
Art. 1.6. Continuità penale	15
Art. 1.7. Garanzia Contrattuale	15
Art. 1.8. Vertenza clienti e recupero crediti Italia	16
Art. 1.9. Vertenza clienti e recupero crediti UE	16
Art. 1.10. Vertenza clienti e recupero crediti solo stragiudiziale Italia	17
Art. 1.11. Garanzia Cyber	18
Art. 1.12. Vertenza di lavoro	18
Art. 1.13. Fisco e previdenza	18
 Che cosa NON è assicurato?	18
Art. 1.14. Esclusioni	18
Art. 1.15. Limitazioni di copertura comuni a tutte le Garanzie	19
Art. 1.16. Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da Generali Italia	20
 Dove vale la copertura?	20
Art. 1.17. Estensione territoriale	20
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	22

	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	22
	Art. 2.1. Efficacia dell'assicurazione	22
	Art. 2.2. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato	22
	Art. 2.3. Assicurazioni presso diversi assicuratori	22
	Art. 2.4. Comunicazione tra le Parti	22
	Art. 2.5. Legge applicabile e Foro competente	22
	Art. 2.6. Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	22
	Quando e come devo pagare?	22
	Art. 2.7. Adeguamento del premio in caso di aumento del fatturato	22
	Art. 2.8. Adeguamento del premio in relazione all'anzianità professionale	23
	Art. 2.9. Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione	23
	Art. 2.10. Oneri fiscali	24
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	24
	Art. 2.11. Validità temporale - Retroattività e Postuma	24
	Come posso disdire le Garanzie?	25
	Art. 2.12. Diritto di ripensamento	25
	Art. 2.13. Disdetta e Recesso	26
	Art. 2.14. Recesso in caso di Sinistro	26
	Art. 2.15. Modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o delle Garanzie nel periodo di validità dell'assicurazione	26
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE RC PROFESSIONALE	28
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	28
	Art. 3.1. Denuncia del Sinistro	28
	Art. 3.2. Obblighi in caso di Sinistro	28
	Art. 3.3. Gestione della vertenza di danno e spese legali	28
	Art. 3.4. Termine per il pagamento del Sinistro	29
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE TUTELA LEGALE	30
	Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	30
	Art. 3.1. Cosa fare in caso di Sinistro	30
	Art. 3.2. Modalità di gestione delle prestazioni	30
	Art. 3.3. Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza	31
	Art. 3.4. Esonero di responsabilità	31
	Art. 3.5. Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni	31
	Art. 3.6. Quando un Sinistro è considerato in garanzia	31
	INDICE	33

